COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374
comune@ripesanginesio.sinp.net
www.ripesanginesio.sinp.net

Prot. n. 1995

ORDINANZA n. 52/2017

OGGETTO: PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI E I CONDUTTORI DI CANI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONIE E DI CORRETTA CONDOTTA DEGLI STESSI.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciati dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuale deiezioni canine;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;

RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico e complessivo la custodia e la conduzione dei cani;

RICHIAMATA la Legge 14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

VISTA la L.R. n. 10 del 20 gennaio 1997, "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la L.R. n. 26 del 3 aprile 2000, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ";

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 del 19 febbraio 2004, "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2004)".

VISTO il D.P.R. 20/02/1954 n. 320 e ss.mm.ii., che prescrive l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03 marzo 2009 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana . 68 del 23 marzo 2009;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 13 luglio 2016 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015" (concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani);

RICHIAMATI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Codice Penale;

VISTO le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

ART. 1 – ISCRIZIONE ANAGRAFICA CANINA

a) il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina istituita presso ASUR entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso e all'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica (art. 6 L.R. n. 10/97);

b) il proprietario o detentori di cani è tenuto a segnalare al Servizio ASUR, entro quindici giorni, la scomparsa, la morte o il eventuale cambiamenti di residenza. (art. 9 L.R. n. 10/97);

c) il proprietario o detentore di cani è tenuto a sottoporre l'animale iscritto all'anagrafe canina, al microchip di identificazione, che sarà impresso in modo indolore dal personale del Servizio Veterinario dell' ASUR (art. 8 L.R. n. 10/97);

ART. 2 – CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazione di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare :

a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

b) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civile nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti provvisti di idoneo spazio riparato in modo che gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a 4,00 metri e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua e il cibo e nello stesso impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche;

c) è vietato lasciare incustoditi i cani e/o abbandonarli in luoghi od aree pubbliche (art. 5 comma 1 L. 281/1991);

ART. 3 – DETENZIONI DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate

adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio dei cani" :

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri permeabili.

ART. 4 – CONDOTTA CANI

a) è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani invididuate dai Comuni;

b) è fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) è fatto obbligo affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;

d) è vietato introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri;

ART. 5 DETENZIONE CANI

I proprietari dei cani inseriti nel registro previsto dal comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

a) è vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali :

- ai delinquenti abituali e per tendenza;
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto colposo contro una persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore ai due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20.07.2004 n. 189;
- ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

ART. 6 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 – art. 9 L.R. 33/98 e ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite come segue :

- con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 78,00 a €. 233,00 da versare in misura ridotta pari a **77.67**, *(in applicazione dell' art. 16 legge 689/81 – art. 9 L.R. 33/98)* da versare sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative Regole Detenzione cane), per la **violazione all'art. 1 lett. a) e b)**

- con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 104,00 a €. 259,00 da versare in misura ridotta pari a in misura fissa di € **86,33** *(in applicazione dell' art. 16 legge 689/81 – art. 9 L.R. 33/98)* da versare sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative Regole Detenzione cane), per la **violazione all'art. 1 lett. c)**

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € **50,00** *(in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000)* sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative Regole Detenzione cane), per la **violazione all'art. 2 lett. a) e b)**

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 e € 516,00 da versare in misura ridotta pari ad € **172,00** sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative Regole Detenzione cane), per la **violazione all'art. 2 lett. c)**

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € **50,00** *(in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000)* sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative Regole Detenzione cane), per la **violazione dell'art. 3 lett. a) e b)**

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € **50,00** *(in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000)* sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative Detenzione cane), **la violazione all'art. 4 lett. a) b) c) d)**;

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € **50,00** *(in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000)* sul c.c.p. n. n. 13563622 – COMUNE DI RIPE SAN GINESIO – SERVIZIO TESORERIA (Sanzione Amministrative regole Detenzione cane), **la violazione all'art. 5 lett. a) b)**

- In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

****

Si richiamano inoltre in materia le seguenti disposizioni normative:

Art. 544 C.P. ter. Maltrattamento di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 638. C.P. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 659. C.P. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Art. 672. C.P. Omessa custodia e mal governo di animali.

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.
Alla stessa pena soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

****

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

INFORMA

- che la presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo online del Comune e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 13/2011;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia, per motivi di salvaguardia della incolumità e tutela dell'ambiente, immediatamente esecutiva e venga applica a tutti i proprietari dei cani presenti nel territorio Comunale;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio ondine del Comune;
- sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);
- sia comunicata all' Ufficio di Polizia Locale del Comune Intestato;
- sia comunicata al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno;

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 3) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Ripe San Ginesio, li 22 maggio 2017.

COMUNE di RIPE SAN GINESIO (MC)

IL SINDACO
Paolo Teodori